

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2427

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZONI, PIERACCINI, BARDINI, TARGETTI, BARBIERI, FERRI, SERONI,
BECCASTRINI, CODIGNOLA, MENCHINELLI, TOGNONI, PAOLICCHI, VESTRI,
AMADEI LEONETTO**

Presentata il 4 agosto 1960

Istituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione del Chianti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sulla crisi che colpisce il Chianti, zone agricola a cavallo delle province di Firenze e Siena, numerosi sono stati, in questi ultimi anni, gli scritti, gli studi, le posizioni, persino di organismi specializzati, come l'Accademia dei Georgofili, per cui non è necessario sottolineare il significato nazionale di tale problema, al quale deve darsi una soluzione, mediante un organico provvedimento di legge.

Una soluzione in tal senso è stata richiesta dalle Organizzazioni dei lavoratori e degli agricoltori, ed è emersa sia dal Convegno organizzato dall'Amministrazione provinciale di Firenze e dalle Amministrazioni comunali del Chianti fiorentino, tenutosi a Greve nel 1955; sia dal Convegno indetto dall'Accademia dei Georgofili nel maggio 1957; sia da quello promosso, nello scorso anno, dal Consorzio del « Gallo » e dalle Unioni agricoltori e coltivatori diretti di Firenze e di Siena; sia infine da eminenti tecnici che su tale problema hanno pubblicato articoli e monografie.

La presente proposta di legge vuole provvedere alla rinascita di una zona, un tempo di relativa floridezza, tanto da essere per i suoi aspetti agronomici-culturali conosciuta e famosa in Italia e nel mondo, oggi in pieno

decadimento e in disfacimento tanto nel suo assetto produttivo-economico, quanto in quello sociale.

Basterà indicare che, negli ultimi 10 anni, le produzioni tipiche del Chianti — vino e olio pregiatissimi e ricercati — sono diminuite dal 60-70 per cento nel versante senese e pressoché del 50 per cento in quello fiorentino. Dal decadimento della produzione fondamentale e tipica ne consegue un arretramento generale dell'intera attività agricola, economica e sociale che pone, questo vasto comprensorio in stridente contrasto con le tradizioni delle popolazioni chiantigiane e con l'esigenza di uno sviluppo economico e sociale per il quale non può mancare il contributo dello Stato.

Infatti, il Chianti attraversò un periodo di relativa floridezza dovuto all'illuminato intervento di talune forze borghesi che un tempo investirono capitali nell'opera di trasformazione e, soprattutto, al duro lavoro dei contadini e delle laboriose popolazioni, che strapparono intere plaghe di terra agli aridi boschi, alle sassose colline, scavando chilometri di fosse e creando terrazze, onde poter crearvi vigneti e uliveti. Di questo duro lavoro contadino per la valorizzazione del Chianti, sono tuttavia vivi i residui del

« patto della fossa » che imponeva miglierie, quasi del tutto gratuite, con cui venne trasformato l'aspro terreno in un giardino di vigneti e di uliveti che dettero un prodotto pregiatissimo.

Il nome del Chianti, legato al suo pregiatissimo vino, varcò i confini della Toscana e della Nazione, la quale trasse indiscutibili vantaggi economici, sia per la quantità del prodotto vendibile che per la valuta pregiata ricavata dall'esportazione. Oggi, tutto ciò è soltanto un ricordo, sebbene non siano affatto scomparse le condizioni obiettive per riportare l'intero comprensorio a ritornare zona di lavoro proficuo e di vita. Questa rinascita del Chianti non sarà però possibile senza rinnovare le cause prime di tale decadimento, senza un complesso di misure cui lo Stato deve provvedere.

Il mancato sviluppo tecnico-produttivo, economico e sociale, l'arretratezza culturale e dei servizi, anzi il decadimento, che contraddistingue il Chianti dalle stesse altre zone agricole toscane, è da ricercarsi nel dominio della grande proprietà terriera (gran parte di essa di origine nobiliare) ormai da tempo assenteistica. Essa pone a fondamento del suo indirizzo il solo sfruttamento del lavoro manuale, il parassitario percepimento della rendita fondiaria. Da ciò l'assenza di una politica produttiva di reinvestimento della rendita fondiaria un tempo elevata, nelle necessarie opere di bonifica e di trasformazione tecnica. Da ciò deriva la lenta e progressiva disgregazione del vasto comprensorio chiantigiano, come è riconosciuto oggi, unanimemente da tecnici, sociologi e politici, pur di diversi orientamenti.

Le condizioni nelle quali si trova il Chianti possono immaginarsi se consideriamo:

1°) negli ultimi 10 anni le produzioni tipiche, vino e olio, sono diminuite del 60-70 per cento; l'allevamento dei suini per macello che costituiva una notevole attività economica, è divenuto insignificante a causa del decadimento dei boschi cedui; la quasi scomparsa del patrimonio zootecnico, la cui produzione si è ridotta al disotto del 20 per cento del prodotto lordo vendibile;

2°) il continuo esodo di centinaia e centinaia di famiglie coloniche che abbandonano i poderi, incapaci di assicurare nell'attuale assetto proprietario e produttivo una qualsiasi esistenza, o una prospettiva per l'avvenire.

Da recenti inchieste, risulta infatti che a Castellina in Chianti esistono 15 poderi vuoti, 60 a Castelnuovo Berardenga, 51 a Radda, 47

a Greve, 52 a San Casciano, 19 a Tavarnelle, 12 a Barberino per un complesso di 4.000 ettari circa;

3°) l'arretratezza dei servizi igienico sanitari. Nel Chianti senese nel raggio di 41.391 ettari vi sono solo 63 scuole con una frequenza di 1.123 alunni ogni anno, pari al 6 per cento dell'intera popolazione, e nel Chianti fiorentino la media della frequenza raggiunge appena l'8,9 per cento. Vi è un medico e un ambulatorio per 1.800 abitanti, una farmacia per 4.800 cittadini, il 70 per cento delle case coloniche sono senza luce, senz'acqua, con strade di accesso impraticabili, antigieniche e pericolanti. I comuni possono intervenire solo limitatamente oggi a sollevare tale arretratezza, avendo i propri bilanci, dato i bassissimi redditi dei cittadini, in disavanzi paurosi;

4°) il reddito poderale è fra i più bassi, tanto che negli anni agrari migliori non supera secondo uno studio presentato dal professore Sorbi al Convegno per il Chianti promosso dall'Accademia dei Georgofili, 180-190 mila lire annue per unità lavorativa.

Queste condizioni di vita delle popolazioni lavoratrici del Chiantigiano, possono e debbono essere risollevate, se non si vuole votare alla rovina completa una zona che può essere e deve ridiventare fonte di ricchezza.

Condizioni per la rinascita sono il superamento della grande proprietà assenteistica e il graduale passaggio della terra abbandonata o mal coltivata ai coltivatori diretti, dando ai nuovi piccolo-proprietari coltivatori l'aiuto finanziario, l'assistenza tecnica necessaria, per operare trasformazioni e miglioramenti, ammettendo l'intero comprensorio ai benefici delle leggi esistenti per le zone che hanno caratteristiche analoghe a quelle che si concentrano nella zona del Chianti.

Il Chianti infatti, è costituito da una caratteristica zona collinare e montuosa, aspra e sassosa. Esso ha pur tuttavia proprietà geologiche tali che danno ai suoi terreni determinati requisiti da conferire alle colture legnose (viti e olivi in particolare) ottime qualità per essere coltivate con risultati redditizi. Queste condizioni geologiche, che mal si prestano a colture estensive, offrono possibilità di sviluppo a quella piccola proprietà coltivatrice, che anche secondo il Serpieri trova nel Chianti le ragioni naturali per il suo affermarsi.

Ma il Chianti è la zona ove la proprietà terriera è concentrata più che in altre molte parti d'Italia nelle mani di proprietari as-

senteisti. Le proprietà inferiori ai 10 ettari riguardano il 5,6 per cento della superficie del Chianti fiorentino e il 3,3 per cento del Chianti senese, mentre il solo 4 per cento dei loro proprietari possiede il 55 per cento della terra coltivabile dell'intero comprensorio. È necessario quindi procedere a una larga azione di bonifica mediante maggiori stanziamenti e con l'obbligo di reinvestimenti di una parte della rendita fondiaria da parte dei proprietari.

È indispensabile inoltre provvedere a che i comuni del comprensorio, siano ammessi ai benefici previsti dalla legge sulle zone depresse, che abbiano contributi straordinari previsti da altre leggi per un periodo di alcuni anni, onde provvedere all'esecuzione delle opere di trasformazione igieniche e sociali necessarie per la rinascita.

A questo scopo la proposta di legge che ci onoriamo di presentare, prevede la costituzione di un Ente autonomo per la valorizzazione del Chianti con lo scopo di promuovere

ed effettuare la trasformazione fondiario-agraria e lo sviluppo economico – sociale del territorio, come è indicato negli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Inoltre per favorire la trasformazione fondiario-agraria e lo sviluppo economico-sociale dell'intero comprensorio, gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11, stabiliscono facilitazioni per la costituzione dei centri di macchine, dei laghetti collinari, di impianti di irrigazione, facilitazioni per l'acquisto di terre e per la formazione della piccola proprietà contadina. Infine è previsto un investimento di una parte di reddito per migliorie, e modalità per l'impiego massimo della manodopera.

Gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 stabiliscono le misure per rendere obbligatori gli impegni presi per il piano di bonifica, le modalità di esproprio degli inadempimenti e quelle per l'accesso alla terra dei nuovi coloni.

Infine i contributi straordinari che lo Stato deve all'Ente per adempiere ai propri compiti sono previsti dagli articoli 17 e 18.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'« Ente autonomo per la valorizzazione del Chianti » con lo scopo di promuovere ed effettuare la trasformazione fondiario-agraria e lo sviluppo economico-sociale del territorio collinare e montuoso a cavallo della provincia di Firenze e di Siena.

ART. 2.

L'« Ente autonomo », di cui all'articolo precedente, è persona giuridica di diritto pubblico e provvede a tutto quanto occorre per lo studio, la redazione dei progetti, compreso il piano generale di bonifica del comprensorio, e per la esecuzione delle opere di valorizzazione e di trasformazione fondiaria di cui alla presente legge.

ART. 3.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste, su proposta della Commissione censuraria centrale e sentito il parere delle Amministrazioni provinciali e delle Giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Firenze e Siena, fisserà la delimitazione del comprensorio del Chianti entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

ART. 4.

Sono organi dell'Ente autonomo il presidente, il Consiglio d'amministrazione, la Giunta esecutiva e il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio d'amministrazione è composto di:

a) un presidente nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

b) un vice presidente eletto dal Consiglio di amministrazione;

c) un membro nominato dal Ministro dell'agricoltura e foreste;

d) un membro nominato dal Ministro dei lavori pubblici;

e) i sindaci dei comuni ricadenti in tutto o in parte del comprensorio, il presidente dell'Amministrazione provinciale di Firenze e di Siena o loro delegati;

f) il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia di Firenze e di Siena o un loro delegato;

g) un rappresentante dei proprietari terrieri concedenti, due dei coltivatori diretti, due mezzadri nominati dalle organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative;

La Giunta esecutiva è composta da sei membri effettivi e due supplenti. Essa viene eletta dal Consiglio che la sceglie nel proprio seno.

Il presidente, il vicepresidente, la Giunta e gli altri membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, nominati rispettivamente dal Ministro dell'agricoltura e foreste, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Consiglio. Esso dura in carica 5 anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

ART. 5.

Il presidente ha tutti i poteri di rappresentanza dell'Ente, può deliberare in via di urgenza su materie che non eccedono l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede la Giunta e il Consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Ente. Per la validità delle sue

adunanze è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. Esso:

a) approva lo statuto dell'Ente e le sue eventuali modifiche;

b) nomina il direttore generale dell'Ente, approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

c) ratifica le deliberazioni prese dal presidente e dalla Giunta esecutiva.

ART. 7.

Per favorire la trasformazione fondiario-agraria e lo sviluppo economico-sociale del Chianti, ai lavoratori agricoli coltivatori diretti, ai conducenti ed ai cedenti dei terreni ricadenti nel comprensorio che si uniscono in consorzio o in cooperative, e che facciano richiesta di costituzione di impianti per la collettiva trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti locali, nonché per la costituzione di centri di macchine agricole, di laghetti collinari, di impianti di irrigazione, a norma della legge 26 luglio 1956, n. 862 è concesso un contributo in capitali pari al 50 per cento del costo dell'opera o dell'impianto.

ART. 8.

L'aumento del valore del fondo, dovuto alla esecuzione di opere di miglioria deve essere ripartito, nel caso in cui dette opere siano state eseguite utilizzando il contributo dello Stato, tra il concedente e il lavoratore.

Il lavoratore ha diritto, oltre al normale salario, per le migliorie eseguite di cui al primo comma del presente articolo, alla somma corrispondente all'entità del contributo dello Stato.

Tale somma integrerà il contributo in conto capitale previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni.

Solo nel caso di cui il lavoratore, per cause non dipendenti dalla sua volontà, fosse costretto ad abbandonare il fondo, il concedente deve indennizzarlo con il 50 per cento del contributo di cui al 2° comma.

ART. 9.

Nei fondi a mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, il proprietario ha l'obbligo di investire annualmente in opere di miglioramento fondiario non meno del 5 per cento della produzione lorda vendibile.

Il mezzadro, colono parziario o partecipante, ha facoltà di partecipare alla esecuzione

delle opere suddette ed ha il diritto all'aumento di valore capitale conseguito dal fondo per effetto delle opere eseguite.

ART. 10.

Al fine di conseguire il pieno impiego dei lavoratori agricoli ed al fine di conseguire la trasformazione fondiaria e l'incremento della produzione, l'Ente, nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, con le modificazioni stabilite dalla presente legge, stabilisce gli obblighi che seguono:

a) a carico della proprietà privata di assumere la manodopera da adibirsi nell'azienda agricola alla trasformazione ed al miglioramento fondiario ed agrario ed alla manutenzione straordinaria;

b) a carico di conduttori, a qualsiasi titolo, di azienda agraria o forestale, di assumere la manodopera da adibirsi nella azienda agricola alla coltivazione, alla manutenzione ordinaria del patrimonio fondiario, nonché all'allevamento del bestiame.

I coltivatori diretti, le cooperative di lavoro e le proprietà terriere aventi un reddito catastale 1937-1939 fino a lire 6.000 sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente articolo.

Hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, e di essere inviati al lavoro, tutti i lavoratori, uomini e donne, che abbiano compiuto i 14 anni e siano iscritti nelle liste di collocamento, nonché quelli che ne facciano domanda.

Nel caso previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, hanno altresì diritto ad essere avviati al lavoro i coltivatori diretti, i coloni i mezzadri ed i loro familiari, per i quali sussista disponibilità di manodopera in relazione alla necessità del fondo da essi coltivato.

ART. 11.

È compito dell'Ente segnalare al Ministro dell'agricoltura e foreste i proprietari inadempimenti gli obblighi previsti dal piano generale di bonifica.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste avuta segnalazione delle inadempienze agli obblighi previsti dal piano generale di bonifica e compiuti i dovuti accertamenti a mezzo degli ispettori agrari e forestali compartimentali, contesta la inadempienza al proprietario ed invia copia della contestazione affinché i lavori siano eseguiti.

ART. 12.

Trascorso il periodo previsto per il piano di bonifica e perdurando anche solo parzialmente l'inadempienza, l'Ente chiederà al Ministro per l'agricoltura e foreste che provveda con proprio decreto allo esproprio dell'immobile a termine dell'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e affidi all'Ente di provvedere direttamente alla esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata. Le proprietà così bonificate vanno trasferite in proprietà ai lavoratori agricoli che ne facciano richiesta e si trovino nelle condizioni previste decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

I lavoratori possono sostituirsi al proprietario dichiarato inadempiente nell'esecuzione delle opere. In tal caso questi riceveranno in proprietà il terreno ad un prezzo ridotto in misura pari al valore dell'opera eseguita in proprio.

Quanto previsto dal presente articolo è esteso anche alle opere previste dall'articolo 9 della presente legge.

ART. 13.

L'indennità di espropriazione è determinata in base al beneficio fondiario, presumibile come normale, dei terreni da espropriare salvo tener presenti le condizioni particolari degli stessi, facendo al valore capitale le eventuali aggiunte o detrazioni.

Il saggio di capitalizzazione dovrà essere quello che risulta dal frutto medio del consolidato 5 per cento nei 12 mesi precedenti, con uno scarto massimo del mezzo per cento.

Ogni aumento di valore che, dalla esecuzione delle opere, deriva alla parte dei terreni compresi nella espropriazione, non può tenersi a calcolo per aumentare l'indennità dovuta al proprietario.

Sono esclusi dall'esproprio i contadini coltivatori diretti e le cooperative tra lavoratori agricoli che coltivano direttamente il fondo.

Ai coloni, mezzadri, agli affittuari diretti coltivatori, ai braccianti e salariati agricoli è riconosciuto il diritto di prelazione del fondo da essi coltivato quando il proprietario concedente lo pone in vendita o venga espropriato.

Agli assegnatari di cui sopra il concorso statale previsto dalle vigenti leggi per l'acquisto di dette terre è elevato al 50 per cento del prezzo e per il restante 50 per cento sono concesse le facilitazioni di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni.

Le presenti norme valgono anche in caso di vendita da parte del concedente.

ART. 14.

L'istanza per la concessione dei terreni incolti ed insufficientemente coltivati, prevista dal decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e dalle successive disposizioni modificative e integrative, è applicata all'intero comprensorio.

ART. 15.

Sono estesi al comprensorio del Chianti tutti i benefici di cui alle leggi 29 luglio 1957, n. 635, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni.

ART. 16.

L'Ente autonomo di cui all'articolo 1 è autorizzato a compiere tutte le operazioni finanziarie occorrenti per le trasformazioni aventi carattere di interesse pubblico.

La Cassa depositi e prestiti, la Cassa di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario, sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui all'Ente.

Fino all'ammontare di un miliardo di lire i mutui sono garantiti dallo Stato.

ART. 17.

Per far fronte agli oneri previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni di cui 50 milioni a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste e 50 a carico del bilancio dei lavori pubblici per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1961-62 al 1965-66.

ART. 18.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono sciolti tutti i Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario esistenti nella zona per la parte operante del comprensorio.